

PREMESSA

La parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la gestione dei rifiuti, la gestione degli imballaggi, la gestione di particolari categorie di rifiuti, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché la bonifica dei siti inquinati.

La norma nazionale sopra menzionata, che ha abrogato e sostituito il precedente Decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22/1997), prevede la gestione integrata dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dalla pianificazione regionale e gestita dall'autorità d'ambito alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

In ogni caso, come previsto all'art. 198 del D.Lgs 152/2006, sino all'inizio delle attività dell'ATO "i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

La medesima norma prevede altresì che siano i Comuni a disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le modalità del servizio di raccolta, trasporto, le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

La legge regionale 7 settembre 1987, n° 30, "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive integrazioni e modificazioni, disciplina a livello regionale lo smaltimento dei rifiuti, la loro raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento. In particolare all'art. 4 la norma regionale prevede che la gestione dei rifiuti urbani deve indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui Statuto speciale le attribuisce la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, con propria legge del 20 dicembre 2002 n. 33, ha istituito i Comprensori montani che in virtù dell'art. 2 comma 27 della L.R. 1/2004 hanno assunto la denominazione di Comunità montane.

Successivamente la Regione con la propria legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 ha definito i principi e le norme del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. L'art. 10 di quest'ultima norma regionale statuisce come le Comunità montane siano enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali. Tra le altre le Comunità Montane, come previsto dal comma 4 dell'art. 10 della L. R. 1/2006, *provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni.*

Il Capo V della L. R. 1/2006 prevede che gli Enti Locali possano esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato anche mediante *convenzioni* quale forma di collaborazione. In tal caso *le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.*

La citata norma regionale prevede che le convenzioni stabiliscano l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. *Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Ricordato che antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. 33/2002 sia la "Comunità Montana del Gemonese" che la "Comunità Montana Canal del Ferro - Val Canale" hanno svolto per diversi anni, per conto dei Comuni, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti e pericolosi, nonché delle raccolte differenziate mediante affidamento a ditte specializzate;

Ricordato che in virtù della L. R. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni, la "Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale" succede alle sopresse Comunità montane del "Gemonese" e del "Canal del Ferro - Val Canale", subentrando loro in tutti i rapporti attivi e passivi;

Richiamato l'art. 57 dello Statuto della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale - "Rapporti con i Comuni associati" - che prevede da parte dell'Ente la possibilità assumere l'organizzazione e la gestione di servizi e funzioni amministrative attribuite per delega dai Comuni;

Considerato che i Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e

Venzone hanno delegato, con scadenza al 31 dicembre 2010, la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale alla gestione in forma associata dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e delle attività ad essi connesse, ivi comprese le relative gare d'appalto;

Preso atto della volontà espressa dai Comuni di avviare una fase di rinnovamento dei sistemi di raccolta;

Tenuto conto che, anche per ragioni di economicità, risulta opportuno affidare i vari servizi di igiene urbana per un congruo numero di anni in ragione dell'onerosità delle procedure di gara;

Ritenuto per le ragioni economiche succitate, che sia maggiormente vantaggioso un periodo più lungo per la durata dell'appalto dei servizi di igiene urbana che la Comunità montana è in procinto di avviare, e che quindi sia opportuno estendere la delega in parola fino al 31 dicembre 2014;

Richiamato l'art. 20 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n.1, "*Forme collaborative tra enti locali*";

Ricordato che i rapporti fra la Comunità Montana ed i Comuni deleganti i servizi in parola vengono definiti da un'apposita *Convenzione*, redatta ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n.1, la quale stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto lo schema di *Convenzione*, predisposto redatta ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n.1., per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni deleganti e la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale *per la gestione in forma associata dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e di altre attività ad essi connesse*;

Dato atto che:

- per quanto riguarda l'espletamento del servizio la Comunità Montana provvederà mediante appalti o convenzioni a soggetti regolarmente autorizzati secondo la vigente normativa;

- i servizi di raccolta e trasporto saranno suddivisi per filiera di rifiuto secondo il seguente schema di massima: rifiuto indifferenziato - rifiuto ingombrante non recuperabile - carta e cartone - imballaggi in plastica - legno - verde (scarti vegetali) - FORSU (frazione organica umida compostabile) - pneumatici - rottami metallici - vetro - pile e farmaci - varie (vernici, solventi, etc.);

- per particolari categorie di rifiuto si provvederà alla stipula di apposite *Convenzioni* con i consorzi obbligatori che assicurano la gratuità del servizio (oli usati, batterie al piombo, RAEE - rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche);

- la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sarà finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente e potrà essere ulteriormente sviluppata;

- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale e dovrà essere, in ogni caso, svolto con modalità tali da assicurare lo smaltimento differenziato, in coerenza con le previsioni del "*Piano Attuativo Provinciale di gestione dei rifiuti*";

- per tutto quanto concerne l'ambito territoriale interessato al servizio, gli indirizzi strategici da adottare, le modalità di gestione del servizio riguardante i rifiuti urbani ed assimilati si conformeranno alle migliori esperienze provinciali, regionali o nazionali idonee al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dalla normativa vigente (regionale, nazionale e comunitaria) pur auspicando il consolidamento, in termini reali, degli oneri connessi;

- nella gestione del servizio la Comunità Montana s'impegna ad attenersi ed applicare, per quanto possibile, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994;

Dato atto che i contenuti dei capitolati speciali d'appalto dei singoli servizi saranno successivamente sottoposti alle osservazioni dei Comuni;

Ricordato che:

- l'ambito territoriale della nuova gestione associata è rappresentato dal territorio dei Comuni che aderiranno alla *Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e di altre attività ad essi connesse*;

- gli indirizzi strategici a cui è ispirata la gestione in forma associata tra i Comuni sono:

- garantire una adeguata flessibilità gestionale al fine di assicurare un continuo miglioramento delle prestazioni sia sotto il profilo economico che sul piano della qualità dei servizi forniti;

- incrementare il tasso di raccolta differenziata delle frazioni recuperabili potenziando e perfezionando i servizi di raccolta;

- fornire servizi personalizzati per alcune categorie di utenti caratterizzati da flussi merceologici consistenti e omogenei (ristoranti, supermercati, etc.);

- migliorare l'efficienza delle stazioni ecologiche comunali;

- controllare i flussi di raccolta e monitorare la qualità del servizio reso e l'efficienza del sistema di gestione;
- uniformare i sistemi di raccolta adottati su tutto il territorio servito;
- assicurare una adeguata attività di vigilanza e controllo sia nei confronti delle ditte appaltatrici che degli utenti;
- accompagnare gli interventi con una adeguata attività di informazione e sensibilizzazione;
- ricercare, per quanto possibile, impianti di trattamento/recupero prossimi all'ambito servito.

Considerato che la convenzione è idonea a garantire e rafforzare la collaborazione tra i Comuni aderenti ed il funzionamento della gestione associata del servizio;

Ritenuto di accettare e condividere la proposta avanzata dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;

Il Sindaco relaziona e fa presente che si passerà alla raccolta differenziata porta a porta che nel nostro Comune va bene solo in parte; ora si approva la convenzione e per il dettaglio sullo svolgimento del servizio si deve pensare all'organizzazione nelle località più isolate onde ridurre i costi.

Il consigliere Tonello eccede i limiti del servizio (es.: non pulizia del suolo adiacente al cassonetto);

Visti i pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1) di aderire alla proposta della Comunità Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per la gestione in forma associata, in ambito comprensoriale, dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e delle attività ad essi connesse, ivi comprese le relative gare d'appalto, previa stipula di apposita Convenzione;

2) di delegare la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, per il periodo 01/01/2010 - 31/12/2014:

- *all'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto per i servizi di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani ed assimilati;*
 - *alla gestione in nome e per conto dei Comuni deleganti dei contratti di appalto incluso il controllo della regolare esecuzione dei servizi;*
 - *alla contabilizzazione dei servizi resi e rendicontazione della spesa;*
 - *alla predisposizione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale annuale (MUD), nonché all'elaborazione e, predisposizione dei relativi dati ai fini della loro comunicazione agli Enti Statali, Regionali, Provinciali;*
 - *all'attività di assistenza verso gli uffici dei Comuni deleganti in materia di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale anche con riferimento alla pianificazione finanziaria in materia di tariffazione ed aggiornamento dei regolamenti comunali;*
 - *alla presentazione, ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria, delle richieste di contributi e finanziamenti (per l'acquisto di contenitori ed attrezzature, per l'attivazione di iniziative di sensibilizzazione della popolazione, anche scolastica, alle tematiche ambientali, per la predisposizione di studi e progetti, ecc.) compresa la gestione e rendicontazione degli stessi.*
 - *all'attuazione di interventi nei settori della promozione del riciclaggio e dell'informazione all'utenza sul servizio rifiuti;*
 - *alla gestione dei rapporti con i consorzi volontari ed obbligatori di settore (CONAI, CoReVe, CiAl, Consorzio Nazionale Acciaio, Rilegno, COREPLA, Comieco, COBAT, Consorzio Obbligatorio Olii Usati, ecc.) compresa la stipula, in nome e per conto dei Comuni deleganti, delle convenzioni e la riscossione di corrispettivi;*
 - *all'impiego a favore dei Comuni e d'intesa con gli stessi dei corrispettivi riscossi di cui agli accordi ANCI - CONAI e di quelli derivanti dalla cessione di rifiuti raccolti in maniera differenziata a centri o ditte autorizzate al loro recupero o riciclo (la ripartizione tra i comuni dei corrispettivi avverrà pro-quota in base al peso e alla tipologia stessa);*
 - *alla predisposizione ed aggiornamento di un inventario dell'attrezzature in uso;*
- *alla definizione di idonee procedure e alla predisposizione della modulistica al fine di garantire una efficace comunicazione con i Comuni in relazione alla gestione del servizio.*

3) di approvare lo schema di *Convenzione*, predisposta ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n.1, per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni deleganti e la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per la gestione in forma associata dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e di altre attività ad essi connessi, che consta di n. 13 articoli e che si allega alla presente sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

4) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere la *Convenzione*, quando la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva;

5) di demandare l'esecuzione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente delibera, compreso gli impegni di spesa, a successivi e separati atti da assumersi nei modi previste dalla Legge;

6) di inviare copia della presente alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, per i provvedimenti di competenza;

e con separata votazione unanime, DELIBERA

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito con l'art. 17, comma 12 della L.R. 17/2004, stante la scadenza degli appalti in corso e la necessità di attivare procedure d'appalto a rilevanza europea.